

C O M U N E D I U S S I T A
VERBALE N. 1 DELL'ORGANO DI REVISIONE
DEL 06 MARZO 2019

**OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 23 DEL 06.03.2019
“APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2019/2021 ED
ULTERIORI PROVVEDIMENTI”**

Il Revisore dei conti Rag. Barbara Profili, relativamente alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale, pervenutale, dal Responsabile del Servizio Finanziario in data 06/03/2019,

PREMESSO:

- che l'Ente ha provveduto ad effettuare la ricognizione annuale eccedenze e soprannumero del personale con delibera della Giunta n. 22 del 06/03/2019, dalla quale è emerso che non ci sono eccedenze e soprannumero;
- che l'Ente ha adottato il piano triennale 2019/2021 di azioni positive per la realizzazione di pari opportunità nel lavoro tra uomo e donna con delibera della Giunta n. 21 del 06/03/2019;
- che l'attività di programmazione del fabbisogno del personale, sia improntata ad assicurare la funzionalità e l'ottimizzazione delle risorse, così come il rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni;
- che l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. 75/2017, così si esprime:

«2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.»

- che con DM 08/05/2018, pubblicato nella G. U. n. 173 del 27/07/2018, sono state emanate dal Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogno di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche”;

TENUTO CONTO

- che l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, recita “Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) (abrogata)

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;

- che l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”*;
- che l'art. 1, comma 562 della Legge n. 296/2006, stabilisce, che per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558.
- che l'art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014 fissa per l'anno 2019 la possibilità di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato nel limite del contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

preso atto che:

- l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

vista la proposta di deliberazione di Giunta comunale in oggetto;

preso atto che l'Ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- ha rispettato i vincoli di finanza pubblica per l'anno 2017;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 562 della L. 296/2006;

rilevato che:

- in data 01/03/2007 è stato collocato a riposo un Istruttore direttivo tecnico presso il servizio elettrico;
- in data 01/07/2012 è stato collocato a riposo un istruttore amministrativo presso il servizio affari generali cat. C;



- in data 01/04/2014 è cessato dal servizio per inabilità al lavoro il sig. Antonio Tarragoni;
- in data 01/01/2019 è stato collocato a riposo l'autista di scuolabus cat. B3 presso il Servizio di Manutenzione del Territorio e Stazione Turistica Frontignano.

preso atto che il limite di cui all'art. 1, comma 562 della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, risulta come segue:

- **Costo del personale del 2008 era pari ad euro 581.147,10= con una capacità assunzionale pertanto di euro 42.204,96=**
- Previsione 2019 € 538.942,14=
- Previsione 2020 € 528.672,14=
- Previsione 2021 € 528.672,14=

preso atto che per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009, rideterminata a seguito della esclusione della spesa dei rapporti a tempo determinato di cui all'art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

rilevato che con il presente atto, l'Ente ha disposto:

- la copertura del seguente posto vacante in organico,

ANNO 2019

N. 1 istruttore direttivo tecnico, a tempo indeterminato e parziale pari ad ore 24 settimanali.

ANNO 2020

Nessuna previsione di assunzione di personale a tempo indeterminato.

ANNO 2021

Nessuna previsione di assunzione di personale a tempo indeterminato,

autorizzando in via generale che la sostituzione del personale cessato dal servizio successivamente alla delibera in oggetto, possa essere esperita mediante ricorso alla mobilità tra Enti, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, senza ulteriori integrazioni del piano occupazionale e nel rispetto comunque dei vincoli di spesa vigenti;

- l'autorizzazione per il triennio in esame di eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito in Legge 12/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e lavoro flessibile;

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Dirigenti competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

per tutto quanto sopra espresso,

e s p r i m e

parere favorevole in ordine alla proposta di delibera sopra richiamata.

IL REVISORE


